

Interrogazione a risposta orale in Commissione

GIROTTI, CASTALDI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze -*

Premesso che:

all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 102 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014, n. 165, è istituito il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, in vigore dal 19 luglio 2014;

la dotazione del Fondo per l'anno 2014 è di 5 milioni di euro mentre è di 25 milioni di euro nell'anno 2015. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO ([Energy Service Company](#)), con il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente: a) per la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; b) per l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica;

il Fondo è destinato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità: interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi;

per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, dovevano essere individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni.

gli interventi di garanzia del Fondo di cui sopra sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;

considerato che:

il decreto legislativo n. 102 del 2014 è stato emanato in attuazione di una direttiva europea che impone agli stati membri il raggiungimento di obiettivi vincolanti per il raggiungimento dei *target* europei al 2020 per affrontare le cause dei cambiamenti climatici;

i termini disposti nel decreto legislativo per rendere funzionale del Fondo tramite l'emanazione dei decreti attuativi sono trascorsi abbondantemente;

dal Energy Efficiency Report 2015 dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano emerge che l'Italia è il Paese in Europa con il maggior potenziale di mercato legato al raggiungimento dell'obiettivo 2020 sull'efficienza energetica: si potrebbero muovere investimenti per 55-76 miliardi di euro. Secondo il Report il settore nel nostro Paese è anche tra i più maturi, ma il potenziale rimane frenato da burocrazia e difficoltà di accesso al credito;

a giudizio degli interroganti, la costituzione del Fondo darebbe impulso a numerosi investimenti attualmente fermi per le incertezze generate verso gli operatori del settore.

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengono opportuno fornire le reali motivazioni che ad oggi hanno impedito l'emanazione dei decreti attuativi ai Ministro e quali azioni intendano intraprendere per rendere in tempi brevi funzionale il Fondo nazionale per l'efficienza energetica.